



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI
DGIPPICA – DIPP III (ex IPPICA I)

A
ALLEVATORI DEI CAVALLI
PUROSANGUE INGLESE

GESTORI DELLE STAZIONI DI
MONTA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CAVALLI PUROSANGUE
INGLESE
(ANAC)

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SOCIETA' DI CORSE AL
GALOPPO

mediante pubblicazione sul sito web
MASAF

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese dei puledri nati nell'anno 2024

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito, per brevità, MASAF) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e al rilascio del documento di identificazione (passaporto) quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della vigente normativa di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF “*Gestione e funzionamento dell'anagrafe*”.

**ADEMPIMENTI DELLA STAZIONE DI MONTA E DEGLI ALLEVATORI,
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI NASCITA A
DECORRERE DALL'ANNO 2024**

1) ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA STAZIONE DI MONTA

Le stazioni di monta devono, come già noto, utilizzare esclusivamente la procedura on line disponibile sul Portale SIAN “Operatori ippici” per la gestione degli atti fecondativi, seguendo le istruzioni allegate alla presente, nonché pubblicate sul sito del MASAF e presenti sulla stessa procedura.

Ad ogni buon fine si riassumono gli adempimenti e i relativi termini (già indicati nella circolare prot. 155247/2023 relativa a 2023):

- se il cavallo viene utilizzato per la prima volta è necessario che sia stato inviato, come noto, entro e non oltre il 15 febbraio dell’anno della stagione di monta, a mezzo PEC al MASAF, il modello di comunicazione di avvio all’attività riproduttiva
- le Stazioni di monta devono, a partire dal 15 febbraio di ogni anno, inserire ogni 30 giorni dalla data dell’inseminazione le fattrici inseminate e **non oltre il 31 dicembre della stagione riproduttiva, utilizzando l’apposita procedura sopra citata.;**
- qualora l’inserimento avvenga dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato effettuato l’intervento fecondativo, la stazione di fecondazione deve versare al MASAF l’importo previsto pari a € 32,00 per ogni fattrice di cui è stato omesso l’inserimento della data di monta;
- **l’inserimento sulla procedura dovrà avvenire sulla base dei dati riportati sul CIF che i gestori delle stazioni di monta devono redigere, sottoscrivere, timbrare e successivamente inserire utilizzando la procedura on line;**
- qualora una fattrice venga inseminata da più stalloni, il veterinario fecondatore deve redigere e inviare i certificati di ogni intervento fecondativo;
- **la Stazione di monta di riferimento/responsabile della gestione dello stallone in Italia dovrà inserire, quindi, il CIF in formato pdf sulla procedura on line sopra citata entro il 31 ottobre dell’anno di nascita del puledro.**

I gestori delle stazioni di monta sono responsabili dell'identificazione delle fattrici che vengono presentate agli stalloni. A tal fine, le stesse devono essere accompagnate dal passaporto.

Nel caso in cui una fattrice sia sprovvista di passaporto, il proprietario deve inoltrare al MASAF, prima che la fattrice giunga presso la stazione di monta, istanza di rilascio di duplicato.

2) ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’ALLEVATORE PER L’INSERIMENTO ON LINE DELLA DENUNCIA DI NASCITA

Come già disposto e reso noto con la circolare numero 681715 del 12/12/2023, **le denunce di nascita devono essere comunicate mediante inserimento da parte degli stessi allevatori esclusivamente utilizzando la procedura on line disponibile sul Portale SIAN “Operatori ippici”.**

Come noto, sul sito istituzionale del MASAF sono pubblicate le istruzioni per accreditarsi al SIAN “Operatori ippici” (nel caso in cui non si sia ancora accreditati) e per l’inserimento delle denunce di nascita on line.

Al Portale si accede con lo SPID o con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In caso di persone giuridiche la procedura può essere avviata solo dal legale rappresentante che deve accedere al sistema tramite SPID utilizzando le proprie credenziali.

L'allevatore deve attenersi alle istruzioni inerenti alle modalità operative per l’inserimento delle denunce di nascita.

Si precisa che dette istruzioni sono consultabili direttamente anche sulla stessa procedura di gestione on line.

In caso di mal funzionamento del sistema è necessario contattare il servizio di assistenza tecnica, all’uopo istituito dal MASAF, a cui gli utenti possono rivolgersi tramite:

- casella mail assistenzaippica@13-sian.it
- il seguente numero telefonico dedicato: 06.45444573.

L'allevatore deve:

- a) essere iscritto all’Albo allevatori, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento delle corse al Galoppo. Quest’ultimo deve risultare nella banca dati del MASAF già proprietario della cavalla da adibire all’attività riproduttiva o già gravida che deve essere indicata sul modello di richiesta di iscrizione all’Albo allevatori.

Gli allevatori che denunciano per la prima volta la nascita di un puledro devono, pertanto, procedere all’iscrizione all’Albo mediante la procedura on line su “Operatori Ippici” dal menù “Cavalli-allevatori”;

- b) inserire la denuncia di nascita mediante la procedura on line.

Si invita a prestare particolare attenzione ai seguenti termini poiché la data di presentazione della denuncia COINCIDE CON LA DATA DEL PAGAMENTO, con conseguente possibile applicazione di eventuali sanzioni in caso di ritardo nell’inserimento on line.

Si riepilogano di seguito i termini di adempimento, precisando che il versamento degli importi deve essere effettuato sulla procedura on line tramite PAGOPA:

- **denuncia inserita entro 30 giorni** dalla nascita del puledro l'allevatore deve versare l'importo di € 96,00, per ogni puledro di cui si denuncia (mediante inserimento on line) la nascita e di cui si chiede l'identificazione;
- **denuncia di nascita DOPO 30 GIORNI MA NON OLTRE 60 GIORNI DALLA NASCITA** l'allevatore deve versare l'importo onnicomprensivo di € 191,00, per ogni puledro di cui si denuncia (mediante inserimento on line) la nascita e di cui si chiede l'identificazione.

Si avvisa che se la denuncia viene inserita dopo 30 giorni ma entro 60 giorni, il puledro sarà **d'ufficio automaticamente destinato come NON DPA** dalla stessa procedura;

- **denuncia di nascita OLTRE 60 GIORNI DALLA NASCITA non può essere inserita on line né essere accettata dal MASAF in altra forma.**

L'allevatore dovrà rivolgersi ad uno degli Organismi di rilascio, tra cui l'AIA (ARA competenti per territorio), di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF.

PRECISAZIONE SUL NOME DA ATTRIBUIRE AL PULEDRO:

Nella procedura per inserimento della denuncia di nascita prevista sulla piattaforma "Operatori Ippici" del MASAF, sono previsti gli appositi campi per le proposte del nome da assegnare al puledro. Si invita a prestare attenzione nell'attribuzione del nome ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento delle corse al galoppo.

3) ADEMPIMENTI DELL'ALLEVATORE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PULEDRI:

L'allevatore deve:

- a) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal MASAF.
- b) Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve fare richiesta del duplicato al MASAF al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa di riferimento. **Il puledro non potrà essere identificato in assenza del passaporto della fattrice.**
- c) Al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, l'allevatore deve contattare il veterinario, il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MASAF pubblicato sul sito. Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore, la spesa relativa alla successiva visita identificativa da parte del veterinario sarà a carico dell'allevatore, poiché si renderà necessario uno specifico ulteriore incarico al veterinario per l'effettuazione dell'identificazione (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro. **In questo caso il versamento deve avvenire mediante bonifico.**
- d) Far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezziati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente il passaporto della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro.

I puledri devono essere identificati, ai sensi della normativa di riferimento, entro 12 mesi dalla nascita. Si precisa che al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa possa essere effettuata dai veterinari entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia.

4) ADEMPIMENTI DELL'ALLEVATORE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI ISCRIZIONE DEL PULEDRO AL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO PUROSANGUE INGLESE

L'allevatore deve accertarsi che la stazione di monta abbia caricato il pdf del CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO (C.I.F.) sull'apposita procedura on line su "Operatori Ippici" del SIAN.

Dal 2024, infatti, il CIF non deve più essere inviato in originale dall'allevatore, ma è onere del titolare della stazione di monta inserirlo, come sopra indicato, sull'apposita procedura, a partire dalla monta fino al termine massimo del 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

Una volta che il CIF è inserito sull'apposita procedura di "gestione delle monte" l'allevatore lo vedrà sulla procedura delle denunce di nascita on line. Nel caso in cui non fosse presente l'allevatore deve contattare la stazione di monta, affinché non sia superato il predetto termine del 31 ottobre.

Dopo il 31 ottobre dell'anno di nascita, in caso di mancato inserimento del CIF sulla procedura on line, il puledro potrà successivamente essere iscritto al Libro genealogico solo tramite istanza di "RICLASSIFICAZIONE" secondo le modalità di seguito indicate, previo rilascio del passaporto da parte di uno degli Organismi di rilascio, tra cui l'AIA (ARA competenti per territorio), di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF.

5) CONTROLLI DI IDENTITÀ PER L'ISCRIZIONE DEI PULEDRI NEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO PUROSANGUE INGLESE

Il MASAF provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

a) non possono essere iscritti al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;

b) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., verrà avviata un'indagine d'ufficio.

Nel caso in cui si renda necessario procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori è previsto, al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra il versamento dei seguenti importi, come disposto con decreto direttoriale inerente agli importi dovuti.

- € 96,00 per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
- € 96,00 per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore ad esclusione dei casi di doppia copertura/inseminazione;
- **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;

c) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il MASAF restituirà su richiesta dell'allevatore, laddove già consegnato, l'originale del C.I.F. a seguito di apposita richiesta dell'allevatore. Quest'ultimo dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo passaporto ad uno degli organismi di rilascio di cui all'art.4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute.

6) RICLASSIFICAZIONE DEI PULEDRI NATI 2024 PER SUCCESSIVA ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO PUROSANGUE INGLESE

a) RICLASSIFICAZIONE ENTRO 18 MESI DALLA NASCITA DEI PULEDRI GIÀ IDENTIFICATI

Si tratta dei casi in cui il puledro è stato identificato dal MASAF ma quest'ultimo non ha potuto iscrivere il puledro al Libro genealogico poiché non è pervenuta la documentazione necessaria entro il 31 ottobre dell'anno di nascita.

In questo caso se l'allevatore intende chiedere la riclassificazione deve, innanzitutto, accertarsi che la Stazione di monta abbia caricato sull'apposita procedura il CIF, così a sistema risulterà la data di caricamento successiva al 31 ottobre dell'anno di nascita, con conseguente avviso dell'applicazione della sanzione prevista a carico dell'allevatore.

Effettuata detta verifica l'allevatore deve:

- inviare per PEC all'indirizzo aoo.ippica@pec.masaf.gov.it apposita istanza compilando il modello pubblicato sul sito del MASAF entro 18 mesi dalla data di nascita del puledro
- allegare:
 - 1) l'originale del passaporto rilasciato da uno degli Organismi di rilascio;
 - 2) la quietanza di versamento € 1.070,00 sull'IBAN IT 86L 0100003245348017253700 intestato al Tesoro dello Stato.

Il cavallo anche se destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà dichiarato d'ufficio NON DPA.

Il cavallo potrà partecipare a corse/manifestazioni ed essere utilizzato per l'attività riproduttiva.

Il MASAF si riserva di effettuare un test al fine della ricerca delle sostanze proibite prima dell'iscrizione del cavallo al Libro genealogico e del rilascio del nuovo passaporto.

b) RICLASSIFICAZIONE OLTRE 18 MESI DALLA NASCITA E NON OLTRE CINQUE ANNI DI ETÀ DEI PULEDRI GIÀ IDENTIFICATI

Superati 18 mesi e non oltre cinque anni di età, in caso di riclassificazione, previo rispetto degli adempimenti descritti alla lettera a), il cavallo potrà essere iscritto al Libro genealogico ma non potrà partecipare a corse. Potrà, al contrario, partecipare a manifestazioni equestri ed essere destinato all'attività riproduttiva.

c) RICLASSIFICAZIONE ENTRO 18 MESI DALLA NASCITA DEI PULEDRI NON IDENTIFICATI DAL MASAF

Si tratta dei casi in cui la denuncia di nascita non è stata inserita on line entro 30 e non oltre 60 giorni dall'evento e, pertanto, il puledro non è stato identificato dal MASAF.

In detti casi il puledro deve essere in possesso di un passaporto rilasciato da uno degli Organismi, diversi dal MASAF, di cui all'art. 4 del Decreto del 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF e, quindi, già identificato da quest'ultimo.

In questo caso se l'allevatore intende chiedere la riclassificazione deve, innanzitutto, accertarsi che la stazione di monta abbia caricato sull'apposita procedura il CIF, così a sistema risulterà la data di caricamento successiva al 31 ottobre dell'anno di nascita, con conseguente avviso dell'applicazione della sanzione prevista a carico dell'allevatore.

Effettuata detta verifica l'allevatore deve:

- inviare per PEC all'indirizzo aoo.ippica@pec.masaf.gov.it apposita istanza compilando il modello pubblicato sul sito del MASAF entro 18 mesi dalla data di nascita del puledro
- allegare:
 - 3) originale del passaporto rilasciato da uno degli Organismi di rilascio;
 - 4) quietanza di versamento di € 96,00 per l'identificazione e la diagnosi del DNA e di € 1070,00 sull'IBAN IT 86L 0100003245348017253700 intestato al Tesoro dello Stato.

Il cavallo anche se destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sarà dichiarato d'ufficio NON DPA.

Si precisa che l'iscrizione al Libro genealogico e il rilascio del passaporto da parte del MASAF è subordinato all'accertamento dell'identità del puledro mediante diagnosi del DNA e a all'esito negativo di un test obbligatorio per la ricerca delle sostanze proibite.

d) RICLASSIFICAZIONE OLTRE 18 MESI DALLA NASCITA E NON OLTRE CINQUE ANNI DI ETÀ DEI PULEDRI NON IDENTIFICATI

Superati 18 mesi e non oltre cinque anni di età, fermo restando gli adempimenti sopra indicati, in caso di riclassificazione il cavallo potrà essere iscritto al Libro genealogico ma non potrà partecipare a corse. Potrà partecipare a manifestazioni equestri ed essere destinato all'attività riproduttiva.

7) PULEDRI NATI ALL'ESTERO E CONSIDERATI ITALIANI (ARTICOLO 123 REGOLAMENTO CORSE AL GALOPPO)

Per detti puledri l'allevatore deve inviare la denuncia di nascita entro 30 giorni dall'evento mediante la compilazione dell'apposito modello **inviato esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC aoo.ippica@pec.masaf.gov.it.**

Quanto sopra fermo restando che gli allevatori devono effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità di VETINFO, l'iscrizione in BDN dei cavalli importati o scambiati tra Paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione.

Si riepilogano di seguito le modalità operative da osservare:

a) PAESI UE O EXTRA UE APPARTENENTI AL TERRITORIO EUROPEO

È necessario, innanzitutto, che il proprietario importatore sia iscritto all'Albo allevatori. Il proprietario della fattrice, pertanto, laddove non già iscritto, deve inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori in allegato a quella di importazione definitiva.

Gli adempimenti a cui sono tenuti, in questi casi, gli allevatori riguardano i puledri nati all'estero in Paesi UE o extra UE:

- da fattrici italiane temporaneamente esportate per essere coperte;
- da fattrici definitivamente esportate di proprietà italiana che sono rimaste all'estero oltre il termine di validità del nulla osta;
- da fattrici acquistate all'estero da allevatori italiani **prima della nascita del puledro e purché l'avvenuto acquisto della fattrice sia comunicato al MASAF prima di detto evento.**

Per poter essere iscritti in Italia al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese l'allevatore deve:

- aver registrato l'ingresso del puledro in Italia entro 7 giorni mediante il sistema www.vetinfo.it. **Il MASAF, infatti, non è competente per le movimentazioni che è onere, come noto, del proprietario registrare sul Portale VETINFO;**
- importare il puledro in Italia entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di nascita;
- inviare, ai sensi della normativa di riferimento, entro 30 giorni dall'arrivo in azienda in Italia del puledro e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla nascita del puledro, la seguente documentazione:

- 1) istanza di iscrizione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall'allevatore, sull'apposito modello, al quale deve essere allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. L'allevatore dovrà dichiarare, nell'apposita parte in forma di autocertificazione di atto di notorietà, la data di entrata in Italia del puledro e indicare i nomi che propone di attribuire a quest'ultimo, previo pagamento di quanto dovuto all'Autorità ippica del Paese estero di origine. È consentita la registrazione senza nome di un puledro nato all'estero e considerato italiano purché la volontà venga dichiarata al momento dell'invio della domanda di registrazione e allo stesso venga attribuito il nome non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, secondo le modalità di cui agli articoli 113 e 114 del Regolamento delle corse;
- 2) copia delle pagine del passaporto del cavallo relative alla genealogia e ai dati segnaletici;
- 3) copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it), attestante l'ingresso del puledro in Italia;
- 4) copia del certificato sanitario (TRACES) attestante la movimentazione dall'estero.

L'Allevatore deve inoltre far rimanere il puledro in Italia per 8 almeno mesi, anche non continuativi. Il periodo di 8 mesi deve essere maturato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita a decorrere dal giorno dell'effettiva importazione.

L'allevatore deve:

- qualora la fattrice sia stata acquistata all'estero, importare definitivamente in Italia quest'ultima entro l'anno di nascita del puledro che si intende iscrivere al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese;
- allegare alla richiesta di importazione tutta la documentazione indicata all'articolo 106 del Regolamento delle corse.

Se la fattrice non viene importata entro il 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro, quest'ultimo sarà registrato solo come cavallo estero ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delle corse al galoppo.

b) PAESI EXTRA UE NON APPARTENENTI AL CONTINENTE EUROPEO

Gli adempimenti a cui sono tenuti, in questi casi, gli allevatori riguardano i puledri nati all'estero in Paesi non appartenenti al continente europeo:

- da fattrici italiane temporaneamente esportate per essere coperte;
- da fattrici definitivamente esportate di proprietà italiana che sono rimaste all'estero oltre il termine di validità del nulla osta;

- da fattrici acquistate all'estero da allevatori italiani **prima della nascita del puledro e purché l'avvenuto acquisto della fattrice sia comunicato al MASAF prima di detto evento.**

Per poter essere iscritti in Italia al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese l'allevatore deve adempiere a quanto sopra indicato per i puledri nati in Paesi UE.

L'allevatore può importare, al più tardi, la fattrice entro l'anno successivo a quello di nascita del primo puledro, fermo restando l'obbligo di importazione di quest'ultimo entro l'anno di nascita.

L'allevatore, inoltre, deve allegare alla richiesta di importazione della fattrice tutta la documentazione indicata all'articolo 106 del Regolamento delle corse.

Se la fattrice non viene importata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita del puledro, quest'ultimo sarà registrato solo come cavallo estero ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delle corse al galoppo.

8) REGISTRAZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici.** In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al MASAF (es. nascite, decessi, ecc.).

Si invita, pertanto, tutti gli allevatori prima della nascita del puledro a verificare sulla "Piattaforma operatori ippici", alla quale tutti devono essere accreditati, la corretta intestazione della fattrice e che siano stati sciolti eventuali contratti di affitto stipulati in precedenza per la carriera di corse.

Si rammenta che i passaggi di proprietà devono essere registrati mediante la procedura on line su "Operatori Ippici". Solo se in comproprietà devono essere inviati mediante PEC al MASAF.

Se la cessione non viene inserita on line prima della nascita del puledro la titolarità della fattrice decorrerà dalla data di inserimento e, conseguentemente, la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del MASAF proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati del passaggio di proprietà. **In caso di successiva cancellazione dalla lista, la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente potrà decorrere solo dalla data di**

cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore. Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del MASAF al momento della nascita.

Si sottolinea che ai fini del rilascio del passaporto la fattrice ricevente deve risultare in BDN nello stesso codice aziendale (stalla) indicato nella denuncia di nascita come luogo di ubicazione del puledro alla data di nascita.

Si ricorda, infine, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del MASAF, nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

9) EMISSIONE DEL PASSAPORTO

Al termine dell'istruttoria il MASAF procede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese e all'emissione del passaporto.

Si precisa che, come previsto dalla normativa comunitaria e dal D.M. del Ministero della Salute 30 settembre 2021, il MASAF assegnerà il codice UELN al momento della prima identificazione del puledro. L'attribuzione del codice UELN dal 2023 non coincide più con l'iscrizione del puledro al Libro genealogico di riferimento, ma individua l'Organismo di rilascio che ha effettuato la prima identificazione del puledro.

Detto codice costituisce, inoltre, il riferimento univoco per il trasferimento dei dati in BDN e il riferimento per qualsiasi accesso alle banche dati informatizzate affinché il proprietario effettui gli adempimenti necessari sul sistema VETINFO.

L'iscrizione al Libro genealogico del cavallo purosangue inglese avverrà con il rilascio del passaporto previa attribuzione del relativo numero.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (nome cavallo, sesso, data di nascita, dati segnaletici, allevatore, ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

10) REGOLE GENERALI

Si rammenta, infine, che il decreto degli importi dovuti prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di *“Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema”*.

Il Dirigente

Sveva Davanzo

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

All. citato